

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4591

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro della giustizia

(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2000

—————

Norme in materia di giustizia penale militare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha determinato, nell'ambito della magistratura militare, incertezze e divergenze di orientamenti circa l'applicabilità al processo penale militare della nuova disciplina sul giudice unico di primo grado, con prevedibili effetti negativi sulla funzionalità degli organi giudiziari militari.

Se da un lato non sembrano sussistere controindicazioni alla estensibilità nella giurisdizione militare delle disposizioni *stricto sensu* processuali introdotte dalla riforma, le opinioni divergono sui punti in cui gli aspetti processuali si intrecciano con quelli ordinamentali e, in particolare, sulla possibilità dei tribunali militari, in mancanza di uno specifico intervento normativo, di operare in composizione monocratica.

Al fine di evitare in radice ogni controversia, il presente disegno di legge si prefigge, in primo luogo, lo scopo di estendere in via legislativa al tribunale penale militare la possibilità di giudicare in composizione monocratica, previa espressa modifica dell'ordinamento giudiziario militare di pace di cui alla legge 7 maggio 1981, n. 180.

Del resto, la previsione di un giudizio monocratico non è estranea all'attuale sistema processuale militare. Infatti, oltre al procedimento per decreto penale di cui agli articoli 382 e seguenti del codice penale militare di pace, all'esito del quale può essere pronunciata condanna dal presidente del tribunale militare o da un giudice delegato ad una pena non superiore a sei mesi di reclusione militare, trovano già pacifica applicazione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare (GUP) militare in composizione monocratica le norme sul giudizio abbreviato.

Sul punto è stata anche sollevata una questione di legittimità costituzionale in merito alla mancata partecipazione alle decisioni del GUP militare dell'ufficiale estratto a sorte, che interviene invece nel giudizio innanzi al tribunale militare. La Corte costituzionale, tuttavia, ha dichiarato non fondata la questione, affermando che la presenza nel processo militare di un ufficiale con funzioni di giudice non rispecchia un contenuto normativo costituzionalmente vincolato (cfr. sentenza n. 460 del 1994), ma risponde invece ad una valutazione di opportunità rimessa al legislatore.

Ad avviso della Corte costituzionale sarebbe, quindi, compresa nella discrezionalità legislativa la scelta fra diverse forme di composizione dell'organo giudicante.

Conseguentemente alla scelta ordinamentale mutuata dalla giurisdizione ordinaria, si è provveduto ad individuare il riparto di competenze tra l'organo a composizione collegiale e quello a composizione monocratica. In particolare è stato previsto che il tribunale militare giudichi in forma collegiale ogni qual volta il reato militare denoti una struttura e una finalità di tutela omogenee a fattispecie di reato comuni che risultino attribuite alla cognizione del collegio. Si pensi ai reati contro l'amministrazione militare, come le ipotesi di peculato o malversazione militare, di analogo conio rispetto alle fattispecie previste dal codice penale, ovvero ai reati che prevedono la comminatoria di una sanzione superiore nel massimo a dieci anni di reclusione militare.

In seguito a tali innovazioni di natura ordinamentale, risulterà pacifica l'applicazione, anche al giudizio dinanzi ai tribunali militari, della disciplina di cui al decreto legislativo n. 51 del 1998. Ciò in forza del disposto del-

l'articolo 261 del codice penale militare di pace, che estende ai procedimenti davanti ai tribunali militari le disposizioni recate dal codice di procedura penale.

Al riguardo va, peraltro, sottolineato come già oggi debba ritenersi pacifica l'applicazione nel processo penale militare dell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998, relativo alla incompatibilità tra le funzioni del giudice per le indagini preliminari (GIP) e quelle di GUP, che tuttavia determina, nell'ambito della giurisdizione militare, inconvenienti particolarmente rilevanti.

Infatti, in sei tribunali militari, sui nove attualmente istituiti, le funzioni di GIP e quelle di GUP sono svolte da un unico magistrato, con la conseguente impossibilità per quegli uffici di svolgere le proprie funzioni senza la continua adozione di provvedimenti di supplenza e applicazione.

Per ovviare agli inconvenienti sopra prospettati, è stata necessaria l'adozione di ulteriori ed adeguati interventi sul piano ordinamentale.

Sotto quest'ultimo profilo potrà rivelarsi particolarmente efficace la prevista modifica della composizione della Corte militare di appello con la riduzione da cinque a tre del numero di giudici che intervengono nel collegio giudicante, analogamente a quanto già avvenuto per le Corti di appello ordinarie, il cui collegio giudicante è stato ridotto da cinque a tre membri con la legge 8 agosto 1977, n. 532.

È stata, infine, colta l'occasione per disciplinare la composizione del tribunale ordinario nei casi di connessione di procedimenti relativi a reati militari.

In conclusione, per una lettura analitica del testo in esame, si osserva sinteticamente quanto segue.

L'articolo 1 introduce espressamente la composizione monocratica anche per il tribunale militare.

L'articolo 2 modifica la composizione della corte militare d'appello, riducendone i membri da cinque a tre.

L'articolo 3, mediante l'introduzione di due nuovi articoli nel codice penale militare di pace, individua i reati militari per cui il Tribunale procede in composizione collegiale o monocratica, prevedendo che, al di fuori dei casi espressamente enumerati, il Tribunale giudichi in composizione monocratica.

L'articolo 4 disciplina la competenza del tribunale ordinario determinata dalla connessione di procedimenti relativi a reati militari. A tal fine è stata introdotta una modifica dell'articolo 13 del codice di procedura penale.

L'articolo 5 stabilisce che nel processo dinanzi ai Tribunali militari si applicano, con alcune eccezioni, le disposizioni di natura transitoria contenute nel decreto legislativo n. 51 del 1998.

L'articolo 6 reca, infine, le disposizioni transitorie per quanto concerne i giudizi in corso dinanzi alla Corte militare d'appello e alle sue sezioni distaccate.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Lo scopo del presente disegno di legge è quello di rendere applicabile alla giurisdizione militare la disciplina recata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di istituzione del giudice unico di primo grado. Tale finalità è perseguita con l'espressa introduzione, mediante una modifica della legge 7 maggio 1981, n. 180 «Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace, del giudice monocratico nell'ambito della giustizia militare». In seguito a tale modifica, ed alla connessa ripartizione delle competenze tra giudice monocratico e giudice collegiale, la disciplina di cui al decreto legislativo n. 51 del 1998 risulta sicuramente applicabile ai tribunali militari in virtù dell'articolo 261 del codice militare di pace.

Lo strumento legislativo si rende necessario attesa la riserva assoluta di legge in materia di ordinamento giudiziario e di norme sulla magistratura.

Il provvedimento non comporta nuovi oneri finanziari: al riguardo occorre anzi precisare che, per ovviare alla introduzione della differenziazione delle funzioni del GIP e del GUP, sono state individuate soluzioni che consentono l'impiego dei magistrati militari nelle nuove funzioni senza incidere sulle relative tabelle organiche.

L'introduzione del giudice monocratico e la modifica della composizione della Corte militare d'appello consentono di ottimizzare l'impiego dei magistrati militari, compensando ampiamente, sul piano organizzativo, gli effetti derivanti dalla differenziazione delle funzioni del GIP e del GUP. L'attuazione del provvedimento, pertanto, non richiede alcun incremento di organico e non comporta nuovi oneri finanziari.

Per quanto riguarda l'impatto sull'attività giurisdizionale, la normativa proposta appare idonea a determinare l'accelerazione dei procedimenti relativi ai reati affidati alla cognizione dei giudici militari.

Si sono, come accennato, resi necessari specifici interventi sul piano ordinamentale.

In particolare, è stato modificato l'articolo 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, con l'aggiunta di un periodo al primo comma che prevede per il tribunale militare sia la composizione monocratica sia quella collegiale (articolo 1).

Conseguentemente, al comma successivo del medesimo articolo, l'espressione «tribunale militare» è stata integrata con le parole «in composizione collegiale».

Ugualmente necessaria, alla luce delle disposizioni del sopracitato articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale, introdotto dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e delle prevedibili difficoltà di applicazione della norma citata in relazione alle attuali carenze delle tabelle organiche degli uffici giudiziari, si è rivelata la modifica dell'articolo 3, quinto comma, numeri 2) e 3), della legge 7 maggio 1981,

n. 180, laddove viene ridotto il numero dei componenti della Corte militare d'appello da cinque a tre, analogamente a quanto già disposto per le Corti d'appello ordinarie con legge 8 agosto 1977, n. 532 (articolo 2).

In correlazione con l'introduzione del giudice monocratico, si è poi provveduto ad un riparto di competenze fra quest'ultimo e il giudice in sede collegiale mutuando i criteri di attribuzione da quelli già adottati per la giurisdizione ordinaria dal medesimo decreto legislativo n. 51 del 1998 e collegandoli sia alla gravità della pena prevista sia alla natura militare del reato (articolo 3).

È stato, inoltre, risolto il problema della composizione del tribunale ordinario chiamato a giudicare nei casi di connessione con reati militari (articolo 4).

Si è reso necessario richiamare, con talune eccezioni, la disciplina transitoria contenuta nel decreto legislativo n. 51 del 1998.

È stata altresì estesa ai tribunali militari, con alcune eccezioni, la disciplina transitoria prevista dal decreto legislativo n. 51 del 1998. Una specifica disposizione di natura transitoria ha invece richiesto la disciplina dei giudizi in corso dinanzi alla Corte militare d'appello (articolo 6).

Il provvedimento in esame non ha effetti sull'ordinamento comunitario nè incide, ovviamente, sulle competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario o speciale da norme costituzionali o su quelle trasferite alle medesime regioni o agli enti locali da fonti legislative primarie.

È inoltre assicurata la piena aderenza alle norme costituzionali, attesa anche la sentenza della Corte costituzionale n. 460 del 1994 circa la riconosciuta discrezionalità del legislatore in materia di scelta della composizione dell'organo giudicante nell'ambito della giurisdizione militare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è così modificato:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale.»;

b) al secondo comma, all'alinea, dopo le parole: «il tribunale militare giudica» sono aggiunte le seguenti: «in composizione collegiale».

Art. 2.

1. I numeri 2) e 3) del quinto comma dell'articolo 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180, sono sostituiti dai seguenti:

«2) di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di giudice;

3) di un militare dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratto a sorte, con funzioni di giudice».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 272 del codice penale militare di pace sono inseriti i seguenti:

«Art. 272-bis. - (*Attribuzioni del tribunale militare in composizione collegiale*). - Sono

attribuiti al tribunale militare in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace: 103, 106, 108, 109, 111, 115, da 127 a 138, 157, 158, 159, 161, 164, 175, 178, 179, 182, 186, 195, da 215 a 218;

b) delitto previsto dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

Sono, altresì, attribuiti al tribunale militare in composizione collegiale i reati militari puniti con la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione o della reclusione militare superiore nel massimo a 10 anni.

Art. 272-ter. - (Attribuzioni del tribunale militare in composizione monocratica). - Fuori dei casi previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 272-bis o da altre disposizioni di legge, il tribunale militare giudica in composizione monocratica».

Art. 4.

1. All'articolo 13, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che giudica comunque in composizione collegiale i delitti di cui all'articolo 272-bis, primo comma, del codice penale militare di pace».

Art. 5.

1. Nei procedimenti davanti al tribunale militare, sia in composizione monocratica sia in composizione collegiale, si applicano, con esclusione dell'articolo 222, comma 1 e 3, le disposizioni transitorie e finali di cui al Capo XIII del Titolo IV del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

1. I giudizi in corso dinanzi alla Corte militare d'appello e alle sue sezioni distaccate, quando alla data di entrata in vigore della presente legge vi è stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti, proseguono con la composizione dell'organo giudicante prevista dalle norme previgenti. Negli altri casi i giudizi sono definiti con la composizione dell'organo collegiale di cui all'articolo 2.